

# **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI AUTONOLEGGIO DA PIAZZA ( TAXI )**

**( Deliberazione del Commissario Straordinario n. 534 del 21.04.1993 )**

## **TITOLO I PARTE GENERALE**

### **Art. 1. Norme Generali.**

Nell'ambito del territorio del Comune di Sulmona, il servizio taxi, quale definizione del servizio pubblico di trasporto di persone mediante autoveicolo da piazza è disciplinato dal presente Regolamento oltre che da:

- a - D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento;
- b - dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c - dall'art. 86 del T.U.L.P.S. 08.06.1931, n. 773, nonché dall'art. 158 del Reg. di Esecuz. n. 635 del 06.05.1940;
- d - dalla L. 15.01.1992, n. 21.

### **Art.2 - Determinazione del numero di vetture da adibire al servizio.**

L'organico delle autovetture adibite al servizio Taxi è stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, tenendo presente i seguenti criteri:

- 1) l'entità della popolazione residente nel territorio comunale;
- 2) la distanza del Comune dal Capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
- 3) le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe.

### **Art.3 - Commissione Consultiva Comunale.**

E' istituita una Commissione consultiva composta da 2 (due) rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e da 1 (uno) concessionario del Servizio designato dalla categoria interessata al fine di stabilire permanenti contatti tra l'Amministrazione stessa e concessionari per esaminare i problemi che possono sorgere nell'espletamento del Servizio.

La Commissione è nominata con deliberazione del Consiglio Comunale.

### **Art.4 - Licenza.**

Nessuno può esercitare l'attività di cui all'art. 1 senza aver ottenuto dall'autorità comunale la licenza di esercizio per l'autovettura che intende porre in servizio.

Detta licenza è rilasciata a coloro che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo e deve essere costantemente in possesso del concessionario ed essere esibita ad ogni richiesta dall'autorità comunale.

### **Art.5 - Licenza Servizio Taxi.**

Le licenze comunali per l'esercizio del servizio di trasporto di persone con auto pubbliche da piazza possono essere:

- a) individuali, per l'esercizio e la conduzione in proprio di una sola auto pubblica;
- b) plurime, rilasciate a cooperative, il cui scopo sociale sia l'esercizio del servizio pubblico da piazza.

Le licenze di cui al presente articolo debbono essere vidimate entro il 31 gennaio di ciascun anno.

#### **Art.6**

Le Cooperative, alle quali sono concesse le licenze plurime di cui alla lett. b) dell'articolo precedente, debbono essere costituite da un numero di soci effettivi pari al numero delle concessioni di cui le Cooperative stesse titolari.

I Soci che perdono i requisiti previsti per il rilascio della licenza per un fatto ad essi non imputabile, possono continuare a far parte della Cooperativa.

#### **Art.7**

Il numero dei soci effettivi delle Cooperative non può essere inferiore a nove. E' consentito, altresì un'aliquota di soci effettivi.

#### **Art.8 - Domanda per esercitare il servizio.**

Chiunque, persona fisica o cooperativa avente per oggetto sociale l'esercizio del servizio di trasporto di persone con auto pubbliche o società commerciali, intenda ottenere la licenza comunale di cui all'art. 4, deve presentare domanda in carta legale al Sindaco.

Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello necessario per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio "taxi".

#### **Art.9 - Modalità per il rilascio delle licenze.**

Per ottenere la licenza, la domanda, oltre alle generalità complete o la ragione sociale del richiedente deve specificatamente indicare il numero ed il tipo di vettura che si intende porre in esercizio e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a - attestazione dimostrante la capacità finanziaria adeguata al disimpegno del servizio anche attraverso fidejussione bancaria o polizza assicurativa per un valore minimo di £. 5000.000.000;
- b - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio - Industria - Artigianato e Agricoltura per l'attività di trasporto di persone ed eventuale certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della Legge 08.08.1985, n. 455;
- c - certificato di cittadinanza italiana;
- d - certificato di residenza di data non inferiore ad 1 anno;
- e - certificato antimafia di cui alla Legge n. 55 del 19.03.1990 di data non anteriore a mesi 3;
- f - dichiarazione di impegno a non esplicare altre attività lavorative che limitino il regolare svolgimento del servizio;
- g - documentazione di eventuali titoli di preferenza;
- h - copia autenticata della patente di guida;
- i - copia autenticata del certificato di abilitazione professionale KB;
- l - certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;
- m - certificato casellario giudiziale;
- n - di essere proprietario dell'autovettura o di avere la disponibilità in leasing del veicolo;
- o - di aver effettuato il versamento della cauzione di cui al seguente art. 13.

### **Art.10 - Titoli preferenziali.**

Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione delle licenze di taxi essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, tra i quali:

- 1) aver esercitato servizio in qualità di sostituto alla guida del titolare dell'autorizzazione per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa taxi per il medesimo periodo;
- 2) il possesso di altra licenza d'esercizio di taxi in qualsiasi Comune della Provincia.

In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto della data della domanda e di altri elementi idonei a giustificare la scelta.

### **Art.11 – Cause di impedimento al rilascio della licenza.**

La licenza non è rilasciata:

- 1) A chi ha riportato una condanna o pene restrittive della libertà personale superiore a 3 anni – per delitto colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2) A chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- 3) A chi ha riportato condanne per delitto contro le persone, commesso con violenza o per furto – rapina - estorsione;
- 4) A chi sia titolare – contitolare in aziende commerciali – artigianali – industriali, oppure svolge altre attività lavorative a carattere continuativo o sia titolare d'altra licenza comunale nel suolo pubblico ( chiosco di fiori, giornali - bar ecc.). Qualora la domanda sia prodotta da una cooperativa, il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere comprovato da tutti i Soci della stessa;
- 5) L'essere ricorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comune.

### **Art.12 – Assegnazione e rilascio della licenza.**

Per esercitare il servizio di TAXI occorre il possesso della licenza comunale d'esercizio, che è assegnata con delibera della Giunta Comunale sulla base della graduatoria predisposta secondo il precedente articolo 10, sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale.

La licenza è rilasciata dal Sindaco, dopo che la delibera della Giunta sia divenuta esecutiva, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (Art.2 D.M. 18 aprile 1977) dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio.

Il rilascio della licenza è condizionato dal possesso della licenza di polizia amministrativa di cui all'art.86 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n.773.

Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

### **Art.13 – Cauzione.**

A garanzia della buona esecuzione del servizio e del pagamento delle somme eventualmente dovute al Comune per infrazione ai regolamenti o per altro titolo, i concessionari di licenze previste dal presente Regolamento sono tenuti a prestare cauzione nella misura che segue:

- per ogni autovettura da piazza: £. 100.000.

La cauzione suddetta sarà incamerata dal Comune in caso di revoca della licenza.

Sulla cauzione il Comune potrà rivalersi per i suoi titoli di credito in dipendenza della concessione e in tal caso la cauzione dovrà essere reintegrata nel termine previsto nel successivo articolo 21.

#### **Art.14 – Canone.**

I titolari di licenze previste dal presente Regolamento debbono corrispondere al Comune un canone annuo di concessione nelle misure seguenti:

- per ogni autovettura da piazza: £. 100.000.

Il canone suddetto deve intendersi fisso qualunque sia il periodo dell'anno durante il quale la licenza è esercitata e deve essere versato o al Comune in unica soluzione, la prima volta all'atto del rilascio della licenza e, successivamente, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Il mancato pagamento del canone oltre i 30 giorni dal termine come sopra stabilito comporta la revoca della licenza e l'incameramento della cauzione.

#### **Art.15 – Sospensione e riduzione numero autoveicoli.**

Le licenze di esercizio possono essere sospese o revocate con le modalità e per il numero da stabilirsi dall'Amministrazione Comunale, quando occorre addivenire con una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse.

Nel caso che si verifichi la necessità di ridurre il numero dei veicoli circolanti, la riduzione sarà attuata secondo criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art.3

#### **Art.16 – Inizio del servizio.**

Il titolare della licenza ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data di notifica della avvenuta concessione della licenza stessa.

Entro lo stesso termine deve altresì:

- 1) Presentare alla Commissione di verifica di cui all'art.20 il veicolo da esibirsi al servizio, munito della relativa carta di circolazione (Art.93 D.L. n.285 del 30.04.1992);
- 2) Comprovare di essere assicurato, per la responsabilità civile verso terzi e per le persone trasportate, con massimali stabiliti dalla Legge sull'assicurazione obbligatoria n. 990/1969 e successive modificazioni.

#### **Art.17 – Licenza e certificato comunale**

Agli effetti del presente Regolamento il Sindaco rilascia, per ogni veicolo ammesso al servizio, una licenza comunale con l'indicazione del numero e del tipo del veicolo stesso.

Rilascia, inoltre, un certificato nel quale sono riportati gli estremi della licenza comunale di cui al precedente comma, e quelli della carta di circolazione – targa e tipo dell'autovettura.

La licenza ed il certificato comunale debbono essere restituiti all'Ufficio Comunale competente in caso di decadenza, revoca e sospensione.

Il certificato di cui al comma 2 deve essere costantemente conservato nel veicolo ed esibito ad ogni richiesta degli organi interessati alla sorveglianza sulla circolazione stradale.

#### **Art.18 – Revoca della licenza.**

La licenza comunale di esercizio viene revocata con delibera della Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art.3 nei seguenti casi:

- 1) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- 2) quando l'attività viene esercitata da persona che non sia il titolare della licenza o personale di esso dipendente o coadiuvante;

- 3) quando il taxi, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- 4) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- 5) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- 6) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale;
- 7) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- 8) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- 9) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- 10) nel caso previsto dal precedente art.14.

Il provvedimento della revoca della licenza comunale di esercizio deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a termini di legge, a distanza non inferiore a 30 (trenta) giorni l'una dall'altra.

In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta Regionale, per le determinazioni di competenza.

#### **Art.19 – Caratteristiche delle autovetture**

Ad ogni autoveicolo munito di licenza sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "Servizio Pubblico".

La targa recante il numero d'ordine, del tipo stabilito dall'Ufficio Comunale competente, deve essere applicata al di sopra di quella indicante la matricola provinciale del veicolo alla quale sarà unita con bollo a piombo del Comune.

#### **Art.20 – Verifica degli autoveicoli**

Gli autoveicoli di cui al presente regolamento debbono essere sottoposti a verifica, prima della loro immissione in servizio, da parte di una officina specializzata indicata dall'Amministrazione.

Sono, inoltre, verificati isolatamente almeno una volta l'anno.

Ogni qualvolta l'Ufficio competente lo stimi opportuno, potrà ordinare saltuariamente anche verifiche generali.

Qualora si ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la licenza di circolazione, ne sarà data notizia all'Ispettorato Compartimentale competente della M.C.T.C..

I Vigili Urbani possono in ogni tempo e luogo procedere a verifica delle autovetture e all'apparecchio tassometrico, rinviandone all'esame i veicoli che ritengano non siano in possesso dei requisiti regolamentari.

Per le autovetture non rispondenti alle prescrizioni regolamentari e che non risultino trovarsi nel dovuto stato di conservazione o di decoro, la licenza di esercizio è sospesa fino a che non siano eliminati gli inconvenienti riscontrati.

Il termine massimo per la riparazione delle autovetture è di tre mesi, dopo di che la relativa licenza è dichiarata scaduta di diritto.

### **Art.21 – Obblighi dei titolari di licenza Taxi**

I concessionari della licenza hanno l'obbligo:

- 1) Di segnalare entro 8 giorni all'Ufficio Comunale competente il proprio cambiamento di abitazione o di sede o di rimessa;
- 2) Di tenere appositi registri, che saranno forniti, bollati e firmati dal capo del competente servizio comunale sui quali deve essere presa nota quotidianamente nelle ore di uscita e di entrata di ogni autovettura nonché dei nomi dei conducenti addetti alla guida. Detti registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli agenti municipali e devono essere conservati per un decennio.
- 3) Di affidare le autopubbliche da piazza a persone fornite della prescritta patente di guida.
- 4) Di reintegrare la cauzione di cui all'art.13 nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'invito.

I Soci delle cooperative e i titolari delle licenze individuali sono tenuti inoltre:

- 5) A presentarsi alle verifiche prescritte dall'art.20;
- 6) Ad attenersi alle prescrizioni imposte dalle Commissioni a seguito delle verifiche suddette;
- 7) A rispettare le tariffe;
- 8) A non far circolare le autovetture col tassametro guasto o manomesso;
- 9) Ad osservare i turni di cui all'art.42 del presente regolamento;
- 10) A rispettare le norme dei contratti collettivi di lavoro nonché le trascrizioni e i regolamenti delle cooperative alle quali essi appartengono.

L'Amministrazione Comunale, intesa la Commissione Consultiva, adotterà i provvedimenti disciplinari in relazione alle accertate inadempienze.

Nei casi di recidiva relativi al mancato rispetto delle tariffe, alla abusiva regolazione o manomissione del tassametro o ad altre gravissime mancanze il socio sarà espulso dalla cooperativa ed in tal caso non potrà più riottenere la licenza individuale a suo tempo trasferita alla cooperativa stessa, né altra licenza della stessa natura.

### **Art.22**

Il rilascio di licenze plurime alle Cooperative, nonché la loro validità è subordinato alla condizione che sia accertato dall'Amministrazione Comunale che lo Statuto Sociale non contenga norme contrastanti con le disposizioni del presente regolamento.

La Cooperativa ha l'obbligo di notificare all'Amministrazione Comunale che lo Statuto Sociale non contenga norme contrastanti con le disposizioni del presente regolamento.

La Cooperativa ha l'obbligo di notificare all'Amministrazione Comunale le eventuali successive modificazioni dello Statuto stesso, la composizione e la variazione degli organi sociali, nonché le sostituzioni e le variazioni di numero dei Soci.

La Cooperativa è obbligata ad esibire il libro dei Soci ad ogni richiesta dell'Amministrazione Comunale. Le infrazioni alle presenti disposizioni sono punite con una sospensione della licenza per un periodo di tre mesi e, in caso di recidiva, con la revoca della licenza stessa.

### **Art.23**

Oltre alle generalità stabilite dalla legge e dai regolamenti in corso di infrazione alle norme del presente regolamento e alle ordinanze municipali emanate per la sua applicazione, il proprietario o il conducente della vettura sono soggetti all'ammonizione, alla sospensione ed alla revoca della licenza.

L'ammonizione, la sospensione e la revoca sono disposte con ordinanza del Sindaco sentita la Commissione consultiva di cui all'art.3

#### **Art.24**

Sono sequestrate le autovetture che esercitano i servizi previsti dal presente regolamento senza essere munite della licenza comunale, condotte in servizio da persone prive della prescritta patente, nonché quelle i cui proprietari non rispondano agli inviti dell'Ufficio competente in ordine a provvedimenti relativi alle vetture stesse.

#### **Art.25**

Nei casi in cui le autovetture debbano essere condotte alle rimesse municipali o all'Ufficio Comunale competente o dagli uffici di P.S., il conducente è obbligato ad ammettere nell'interno delle vetture gli agenti.

#### **Art.26 – Decadenza della licenza**

Le licenze di esercizio si intendono decadute di diritto:

- 1) Per esplicita dichiarazione di rinuncia da parte del titolare;
- 2) Per mancato inizio del servizio entro 120 giorni dalla data di notifica della concessione della licenza stessa ai termini dell'art. 16 salvo casi di comprovata forza maggiore;
- 3) Nel caso che l'autoveicolo, senza giustificato motivo, non presti servizio per 180 giorni consecutivi. Qualora l'autoveicolo non presti servizio per giustificato motivo il proprietario è tenuto darne comunicazione mediante lettera raccomandata all'Ufficio competente comunale entro 15 giorni, in difetto la licenza si intende decaduta.
- 4) Per il fallimento del concessionario o per scioglimento, qualora trattasi di cooperativa società commerciali;
- 5) Per cessione di proprietà dell'autoveicolo salvo lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- 6) Morte del titolare della licenza allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio salvo quanto disposto dall'art.33.

La decadenza è dichiarata dal Sindaco con ordinanza emanata entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento.

#### **Art.27 – Revoca della licenza alle Cooperative**

Le licenze di esercizio possono essere revocate alle cooperative, se le stesse non si uniformeranno alle prescrizioni di cui al presente regolamento, o impartendo ai Soci disposizioni in contrasto con le predette prescrizioni o non intervenendo – a seguito di ripetute segnalazioni da parte dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei Soci che, comunque, possono essersi resi responsabili di violazione delle norme del presente regolamento.

#### **Art.28 – Contravvenzioni**

Per le infrazioni più lievi che no siano comprese fra quelle previste nell'art. 21 lettere a-b-c-d-f è inflitta l'ammonizione.

E' applicata la sospensione della licenza, intestata alla Cooperativa, nella ipotesi in cui le infrazioni siano derivate da mancata o deficiente sorveglianza, da parte dei titolari degli obblighi specifici di servizio disposti per i conducenti.

#### **Art.29 – Commissione di disciplina**

I provvedimenti di revoca o di sospensione sono adottati con ordinanza del Sindaco sentita l'apposita Commissione consultiva.

In caso di urgenza potrà essere applicata, prima che sia sentita la Commissione suddetta, una sospensione con effetto immediato non superiore a giorni trenta.

#### **Art.30 – Incompatibilità**

Con le concessioni di cui al presente Regolamento è incompatibile qualunque altra attività di carattere professionale.

Nella domanda tendente ad ottenere la concessione il richiedente deve dichiarare, sotto la sua responsabilità, quali altre attività siano da lui eventualmente esercitate. E' in facoltà dell'istante optare per la concessione richiesta, rinunciando entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, ad ogni altra attività di cui sopra.

### **CAPO I**

#### **DISCIPLINA DEL SERVIZIO DA PIAZZA (c.d. Servizio TAXI)**

#### **Art.31**

Il servizio pubblico di autovetture da piazza per trasporto di persone è esercitato con autovetture munite della relativa carta di circolazione in conformità delle leggi in vigore e stazionanti nelle località stabilite nel Comune a disposizione del pubblico.

Dette autovetture devono essere provviste di apparecchio tassametrico regolamentare, di segnale luminoso "Taxi", di targa municipale con la scritta in nero "SERVIZIO PUBBLICO" recante il numero progressivo matricolare imposto dalla autorità comunale.

#### **Art.32 – Stazionamenti**

Gli stazionamenti ed il numero dei veicoli per ogni stazionamento sono fissati con ordinanza del Sindaco. In circostanze eccezionali gli agenti municipali possono limitare il numero dei veicoli sostanti e possono anche vietare del tutto lo stazionamento. In occasione di feste, concorsi, gare ecc. il Sindaco può, con ordinanza, estendere temporaneamente la tariffa delle autovetture pubbliche anche alle località per le quali, in via normale, è ammessa la contrattazione libera.

#### **Art.33 – Tariffario**

Le tariffe sono distribuite ai titolari delle licenze che hanno l'obbligo di tenerle costantemente esposte al pubblico in modo ben visibile nell'interno delle autovetture.

#### **Art.34 – Tassametro**

Ciascun veicolo deve essere munito di tassametro omologato collocato in modo che sia agevole la lettura della registrazione, secondo le prescrizioni stabilite, caso per caso, dall'ufficio comunale competente.

Il tassametro è piombato a cura dell'Autorità Comunale che ha diritto di controllo in qualsiasi momento sulla regolarità del suo funzionamento.

Il proprietario dell'autoveicolo ed il conducente sono responsabili in solido del regolare funzionamento dell'apparecchio tassametrico. Salvo le eventuali sanzioni penali, essi sono passibili della sospensione e della revoca delle rispettive licenze comunali, sia quando abbiano fatto circolare l'autoveicolo con l'apparecchio guasto, sia quando vengano riconosciuti colpevoli di manomissione dolosa dell'apparecchio stesso.



**Art.35**

Il Sindaco, con ordinanza, può impartire le necessarie disposizioni perché un certo numero di autovetture sia presente in qualsiasi ora in un determinato luogo. Il servizio è fatto per turno, secondo preavviso.

**Art.36**

Il servizio sia diurno che notturno deve essere espletato senza interruzione dallo stesso conducente che lo ha iniziato. In casi gravi, il proprietario del veicolo potrà consentire il cambio del conducente, dopo averne preso nota sul registro.

**Art.37 – Sostituzione alla guida**

I titolari di licenza individuale possono, purché ne facciano preventiva denuncia, avvalersi dell'opera di un autista in possesso dei requisiti prescritti per il titolare:

- 1) Per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- 2) Ogni settimana in un giorno preventivamente indicato dal titolare;
- 3) Durante il periodo nel quale il titolare presta servizio militare di leva o quale richiamato;
- 4) Ogni anno per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni;
- 5) Nei casi e per la durata di comprovata invalidità;
- 6) In caso di sospensione e ritiro della patente per il periodo intercorrente tra la sospensione e la eventuale rassegnazione della patente;
- 7) Per incarichi sindacali o pubblici elettivi.

In caso di legittimo e comprovato impedimento da parte del titolare di licenza individuale a condurre personalmente l'autovettura, è ammessa la sua sostituzione con autista da lui designato che posseda gli stessi requisiti prescritti per il titolare. Tali sostituzioni debbono essere di volta in volta preventivamente autorizzate con ordinanza del Sindaco. In caso di malattia di durata non superiore a 30 giorni la sostituzione di cui al comma precedente è consentita su denuncia dell'interessato, comprovata dal certificato medico. Della denuncia dovrà essere indicato il nome dell'autista che sostituirà il titolare.

La Cooperativa può assumere autisti che sostituiscono i soci in caso di malattia, invalidità, permessi, riposi, ferie, necessità familiari, incarichi sindacali, cooperativistici e pubblici, nonché per l'eventuale periodo della sospensione della patente fino alla data della sua riconsegna.

Gli eredi minori del titolare di licenza possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida deve essere regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18 aprile 1962, n.230.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento.

**Art.38 – Responsabilità del sostituto alla guida**

Il servizio dei conducenti delle auto pubbliche da piazza, che sostituiscono, a norma degli artt. Precedenti, i titolari di licenza individuale, o dei conducenti soci di cooperative titolari di licenze, si intende effettuato per conto ed in nome dei titolari stessi fermo restando la responsabilità personale per i reati di natura penale e per gli illeciti di natura civile commessi durante l'espletamento del servizio loro affidato.

### **Art.39 – Trasferibilità della licenza**

1) La licenza comunale di esercizio può essere trasferita solo con il preventivo assenso della Giunta Comunale, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, nel rispetto delle modalità e dei requisiti prestabiliti dal presente regolamento e quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- 2) Sia titolare di licenza da cinque anni, escluso il caso di morte;
- 3) Abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- 4) Per cessazione di attività;
- 5) Sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

6) In caso di morte del titolare di concessione individuale, hanno diritto con preferenza assoluta del rilascio della licenza nell'ordine:

7) Il figlio maggiorenne che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per condurre personalmente l'auto pubblica e che, effettivamente, la conduca. In presenza di più figli tutti maggiorenni la licenza è rilasciata a quello di essi che sia stato in comune accordo designato da tutti gli altri.

8) La vedova o, in assenza, il tutore nell'interesse dei figli minori fino al raggiungimento della maggiore età dell'ultimo di essi. Quando tutti i figli abbiano raggiunto la maggiore età, la concessione deve essere rilasciata a quello di essi che sia stato, di comune accordo, designato da tutti gli altri, purché in possesso di tutti i requisiti prescritti per condurre l'auto pubblica e che effettivamente la conduca.

### **Art.40 – Trasferibilità quota della Cooperativa con Licenza Taxi**

La quota della cooperativa può essere trasferita per atto tra vivi o per causa di morte.

Il trasferimento della quota sociale della cooperativa può essere effettuato tra vivi a favore di chi sia in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento. Comunque al Socio della cooperativa è riconosciuto il diritto di trasferire la sua quota alla moglie o ad uno dei suoi figli o ad un genitore o ad uno dei fratelli anche se gli stessi non abbiano i requisiti di cui ai precedenti artt.9 lett. H e art. 30. Tale facoltà è però limitata ad un solo trasferimento e per una sola quota sociale.

Il trasferimento della quota sociale della cooperativa a causa di morte del socio è limitato a favore della vedova, dei figli, dei genitori e dei fratelli, anche se gli stessi non siano in possesso dei requisiti previsti dagli artt.9 lett. H e art. 30. Tale facoltà è però limitata soltanto al primo trasferimento e per una sola quota sociale.

Gli stessi eredi, comunque, possono trasferire liberamente la quota sociale del *de cuius* e che abbia tutti i requisiti di cui all'art.9.

In caso di più eredi la quota sociale della cooperativa deve essere intestata all'erede designato d'accordo tra i coeredi del *de cuius*.

In deroga alle norme che fissano i requisiti necessari per divenire socio di cooperativa concessionaria di licenze plurime, la quota sociale può essere sempre trasferita alle persone di cui al n.2 dell'art. 39 e al figlio maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro.

### **Art.41**

La cooperativa concessionaria di licenze plurime deve disporre di una o più rimesse e di una o più officine con sufficiente scorta di pezzi di ricambio o dotata di mezzi necessari ad assicurare la regolarità del servizio e la perfetta manutenzione ordinaria delle autovetture.

Della idoneità delle rimesse e delle officine giudica l'Amministrazione Comunale.

#### **Art.42 – Turni di servizio**

I turni di servizio delle autovetture e degli autisti sono determinati mediante accordi con le associazioni che rappresentano le categorie interessate.

Detti accordi sono esecutivi soltanto dopo l'approvazione del Comune disposta con ordinanza del Sindaco.

In difetto di tali accordi i turni di servizio sono fissati con ordinanza del Sindaco.

#### **Art.43 – Sanzioni pecuniarie**

Indipendentemente dalle sanzioni previste per l'inosservanza delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro, al titolare della licenza, in solido con i conducenti, in caso di inosservanza dei turni di servizio, sono applicate le seguenti sanzioni pecuniarie:

- 1) Stazionamento al posteggio con l'anticipo o il ritardo di 10 minuti sull'orario del turno: £.10.000;
- 2) Stazionamento al posteggio con l'anticipo o il ritardo dai 10 ai 20 minuti sull'orario del turno: £. 20.000;
- 3) Anticipo o ritardo di più di 20 minuti sull'orario del turno o uscita fuori turno: £. 30.000.

In caso di recidiva, può essere applicata la sospensione e, in caso di ulteriori recidive, la revoca.

#### **Art.44 – “Fuori Servizio”**

Le uscite fuori turno per i lavori di rimessa possono effettuarsi senza alcun permesso purché non si trasportino persone e la bandierina del tassametro sia coperta da foderino con la scritta “FUORI SERVIZIO”.

I servizi fuori turno possono, se effettuato gratuitamente, aver luogo soltanto nel caso che si tratti di trasporto di:

- 1) Familiari;
- 2) Malati che periodicamente debbono farsi condurre nei luoghi di cura;
- 3) Matrimoni;
- 4) Servizi funebri.

Nell'effettuazione dei trasporti fuori turno l'auto pubblica deve avere la bandierina del tassametro costantemente alzata con la foderina del “FUORI SERVIZIO”.

Gli ingaggi intrapresi durante il turno di servizio possono essere protratti anche fuori turno, purché al momento di un eventuale controllo, dalla cifra seguente sul tassametro si possa presumere che l'ingaggio sia avvenuto durante l'orario del turno del servizio.

#### **Art.45 – Tariffe**

Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale tenendo presente le disposizioni del Ministero dei Trasporti concernente i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio taxi.

#### **Art.46 – Divieti per l'esercizio di licenza taxi**

E' vietato al conducente:

- 1) Di fumare o mangiare durante la corsa;
- 2) Di prestare servizio in stato di ubriachezza;

- 3) Di adibire la vettura alla vendita ambulante ed al trasporto di merci che non costituiscono bagagli del passeggero;
- 4) Di fare schiamazzi e di usare parole volgari o di abusare dei mezzi acustici di segnalazione;
- 5) Di far salire nell'interno della vettura persone estranee a quelle che l'hanno noleggiata;
- 6) Di rifiutare il trasporto di un numero di persone corrispondente a quello dei posti assegnati alla vettura;
- 7) Di tenere nella vettura animali di sua proprietà;
- 8) Di deviare di sua iniziativa dall'itinerario più breve per recarsi sul luogo richiesto dal passeggero;
- 9) Di chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri sull'autoveicolo, salvo i diritti verso le persone che avessero causato danno all'autoveicolo.

#### **Art.47 – Obblighi per l'esercizio di licenza taxi**

Il conducente ha l'obbligo:

- 1) Di aderire in ogni caso alla richiesta di noleggio, da chiunque e per qualunque luogo sia fatta, salvo che non sia già impegnato e che non sia in movimento con la vettura per il rientro. In questo caso dovrà porre i segnali prescritti;
- 2) Di caricare sulla vettura i bagagli dei viaggiatori, che si possono trasportare senza deteriorare la vettura stessa;
- 3) Di compiere i servizi richiesti dalla forza pubblica e dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza o per il trasporto di malati, feriti, di funzionari ed agenti, anche se non sia retribuito immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni di igiene nel caso di trasporto di malati contagiosi. Al conducente sarà in tali casi rilasciato dagli agenti della forza pubblica un buono che attesti il servizio prestato.
- 4) Di non interrompere il servizio iniziato, salvo richiesta del passeggero o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- 5) Di visitare, diligentemente al termine di ogni corsa l'interno della vettura e, trovandovi qualche oggetto dimenticato di cui non possa fare l'immediata restituzione al proprietario, consegnarlo entro le 24 ore all'Ufficio Oggetti Rinvenuti, agli Uffici di Polizia Municipale;
- 6) Di curare che il tassametro funzioni regolarmente,
- 7) Di disimpegnare il servizio con ogni decoro;
- 8) Di denunciare subito ogni cambiamento di domicilio, oltre all'ufficio anagrafico, al competente ufficio comunale delle vetture.

Qualora, per avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonare l'autoveicolo stesso pagando solo l'importo segnato sul tassametro.

D'altra parte, il conducente può esigere l'importo segnato dal tassametro e cessare il servizio, quando i passeggeri smontino all'entrata di fabbricati che abbiano notoriamente parecchie uscite, alle entrate di teatri o di altri locali di pubbliche riunioni, o di giardini pubblici o in località ove vige il divieto di sosta, nonché quando il conducente debba sostare in luogo lontano da quello in cui il passeggero si reca, salvo che il passeggero stesso, oltre alla quota segnata dal tassametro, non depositi una somma da contrattarsi a titolo di caparra per trattenere a sua disposizione l'autoveicolo durante il periodo di tempo che gli è necessario.

#### **Art.48**

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.

Quando il cliente debba recarsi oltre i limiti territoriali suddetti, è consentito al conducente, anziché servirsi della tariffa tassametrica, di pattuire in anticipo, d'accordo col cliente stesso, il prezzo della corsa. In caso di mancato accordo, il conducente ha l'obbligo di condurre il cliente a destinazione, applicando la tariffa tassametrica; ma, qualora il cliente non ritorni entro i limiti territoriali anzidetti, ha il diritto di pretendere il doppio del prezzo che segnerà il tassametro per il percorso compreso dai limiti stessi al punto di arrivo.

#### **Art.49 – Guasto del tassametro**

In caso di guasto di tassametro, il conducente deve sospendere immediatamente il servizio e far ritorno in rimessa, ponendo i segnali d'uso indicanti la cessazione di servizio. Qualora il guasto avvenga mentre la vettura è noleggiata, dovrà condurre a destinazione il passeggero che lo richieda, riscotendo il prezzo della corsa in base al percorso chilometrico eseguito.

#### **Art.50 – Sostituzione dell'automezzo**

Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'automezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di taxi.

Nel caso che tale autovettura, destinata a sostituire il precedente, fosse stata immatricolata come prima immatricolazione da oltre quattro anni dalla data della domanda, la sostituzione è possibile purché l'autovettura risulti in migliore stato d'uso previa verifica tecnica.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa della modifica intervenuta previa autorizzazione del Sindaco, il veicolo fermo per la riparazione può essere sostituito da altro veicolo di prescrizione che potrà circolare con la licenza comunale del veicolo in riparazione.

#### **Art.51 – Caratteristiche tecniche dell'autovettura**

Possono essere adibiti a servizio pubblico da piazza tutte le autovetture con cilindrata non inferiore a 1.000 c.c. sia a due sia a più posti, sempreché non superiori a 5, oltre quello per il conducente e quello per il bagaglio, a lato del conducente, e che dall'Ispettorato della Motorizzazione e dei Trasporti i concessione sono state a tal fine collaudate.

Le autovetture debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

- 1) Dimensioni interne della carrozzeria. Le dimensioni interne della carrozzeria devono essere conformi alle prescrizioni stabilite dal Ministero dei Trasporti per ogni tipo di autovettura.
- 2) Parte superiore della carrozzeria. Al di sopra della cabina di guida è obbligatoria la presenza del segnale luminoso "TAXI" di tipo approvato dal Ministero dei Trasporti.
- 3) Parte posteriore della carrozzeria. Deve essere applicata una targa metallica di colore bianco, recante lo stemma del Comune di Sulmona nei colori giallo – rosso ed il numero di concessione comunale ben visibile in colore nero. Detta targa è collegata con la targa provinciale mediante filo metallico assicurato con piombo punzonato a cura del Comune, e posta in modo da non impedire la piena visibilità dei segnali di direzione.
- 4) Parti interne della carrozzeria. Suppellettili in gomma – Tunnel di trasmissione ricoperto in gomma – Sedili e spalliere, al di sopra delle imbottiture, ed il cielo, devono essere ricoperte in vilpelle o in vipla ed in altro materiale lavabile. Qualora le parti interne delle autovetture attualmente in servizio, sebbene siano in condizioni soddisfacenti, non rispondono alle condizioni di cui sopra, la Commissione Comunale per la verifica dei

mezzi in servizio pubblico provvede ad ordinare al concessionario l'osservanza delle prescrizioni stesse in occasione degli eventuali rifacimenti che si rendessero necessari.

- 5) Porta tariffe. Deve essere costituito a una lastra in plexiglas (lunga cm.30, larga cm. 10 e di spessore non inferiore a mm.2 ) contenente la tariffa urbana e deve essere collocata sul fianco posteriore dell'autovettura, al di sopra del perno terminale della spalliera del sedile posteriore.
- 6) Targa interna. Nell' interno delle autovetture deve essere collocata una targa di forma rettangolare con angoli catalizzati, larga cm.13, alta cm. 6, recante, in caratteristiche ben visibili, a vernice rosa fluorescente, il numero di concessione comunale, il nome del concessionario e l'ubicazione della rimessa. Detta targa dovrà essere posta nel punto che, per ogni tipo di autovettura, sarà stabilito con ordine di servizio dalla Commissione Comunale. La targa stessa dovrà comunque, essere sistemata in modo che sia visibile ai passeggeri.
- 7) Illuminazione del tassametro. Il tassametro deve essere illuminato a luce elettrica permanente o con dispositivo automatico collegato al movimento della bandierina.
- 8) Marmitta. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere muniti di marmitte catalitiche e altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti e la rumorosità.
- 9) Colorazione. La vettura deve essere verniciata in colore bianco. La modifica dei colori delle autovetture attualmente in servizio è consentita nel termine di tre anni.
- 10) E' consentita la pubblicità nell'interno delle auto pubbliche limitatamente agli alberghi, ristoranti, cinema e manifestazioni sportive, a condizione che non impedisca la visibilità al conducente e al passeggero del tassametro.

#### **Art.52 – Disposizioni particolari**

Il servizio di noleggio pubblico da piazza è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap.

#### **Art.53 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa richiamo, oltre alle disposizioni che precedono, alle leggi regionali e statali della materia e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali, in quanto possano avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.